COMUNE DI VIESTE

Provincia di Foggia

DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO – "CENTRO STORICO" – "BORGO OTTOCENTESCO"

Approvato dal Consiglio Comunale

Con deliberazione n. 31 del 05/07/2018

Giusta Autorizzazione Ministeriale n. 189 del 13.06.2018

SOMMARIO:

1.Finalità e campo di applicazione

2.Zona a Traffico Limitato

3.Modalità di accesso - Utilizzo Pass

4.Caratteristiche dei permessi

5.Validità dei pass

6.Sosta veicoli

7.Pass permanenti:

a. Residenti

b. Titolari di esercizi commerciali e artigiani con sede nella ZTL

c. Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con sede nella ZTL

d. Autoveicoli al servizio di persone invalide

e. Assistenza

f. Medici

g. Automezzi Polizia ex art. 12 D.Lgs. 285/92 - Servizi Pubblica utilità – Pubbliche Amministrazioni

h. Parcheggi

i. Curia

l. Veicoli a trazione elettrica

8. Autocarri e mezzi d'opera utilizzati per cantieri

9. Artigiani e ditte con sede fuori dalla ZTL

10. Deroghe

11. Norme finali ed entrata in vigore

1. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la circolazione dei veicoli nelle ZTL del "Centro Storico" e del "Borgo Ottocentesco" istituite con delibera di G.C. n. 121 del 23.06.2017 al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore a tutela della circolazione pedonale, dell'ordine pubblico, della qualità ambientale e del patrimonio culturale e di valore storico-artistico nel periodo estivo dal 15.06 al 15.09 di massimo afflusso turistico.

L'ingresso e la circolazione alle suddette Zone sarà controllato anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

La circolazione nelle ZTL (Zona a traffico Limitato), come individuate negli articoli successivi, è interdetta a tutti i veicoli a motore, con esclusione di quelli a trazione elettrica, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio preposto.

La eventuale sosta sarà disciplinata con apposizione della prevista segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo il possesso:
- in forza di contratto (di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato);
- di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo (per i residenti nella ZTL che siano dipendenti e/o legali rappresentanti di società o soci), (tale affidamento deve risultare da dichiarazione scritta resa dall'effettivo proprietario).

I motoveicoli, così come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada, sono equiparati – ai fini dell'applicazione del presente Regolamento - agli autoveicoli.

I ciclomotori, così come definiti dall'art. 52 del Codice della Strada, sono equiparati – ai fini dell'applicazione del presente Regolamento – agli autoveicoli.

2. ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le ZTL oggetto del presente Regolamento sono così individuate:

Z.T.L. "Centro Storico", compresa tra le seguenti vie: Lungomare E. Mattei (non incluso), via Madonna della Libera (non inclusa), Corso Cesare Battisti (incluso), Via Barbacane (incluso), Piazza Vittorio Emanuele II (incluso), via Pola (inclusa), Via San Francesco (inclusa), il tratto di falesia da via Ripe a Giardini Cristalda – area delimitata in blu nella figura allegata;

Z.T.L. "Borgo ottocentesco", compresa tra le seguenti vie: via Santa Maria di Merino (non inclusa), Corso L. Fazzini (non incluso), viale Marinai d'Italia (non incluso), Lungomare Cristoforo Colombo (non incluso), via Ferdinando Magellano (non incluso), Lungomare Amerigo Vespucci(non incluso) – area delimitata in magenta nella figura allegata;

come rappresentato nelle planimetrie allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il funzionamento della ZTL avverrà dal 15.06 al 15.09 e dalle ore 19:00 alle ore 08:00 e comunque verrà all'uopo determinato, per ciascun anno, con Delibera di Giunta Comunale.

3. MODALITA' DI ACCESSO – UTILIZZO PASS (ex art.13)

Per accedere alla ZTL è necessario essere dotati di un pass appositamente rilasciato dall'Ufficio Varco Elettronico presso la Polizia Locale, da esporre in modo ben visibile sul parabrezza.

Il pass dovrà essere conservato diligentemente.

In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all' ufficio competente e a richiederne il duplicato.

In caso di smarrimento e/o furto, il duplicato potrà essere rilasciato previa denuncia presentata presso i competente organi di polizia.

Il pass non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati.

È assolutamente vietata qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di pass non originali.

Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, previo ritiro del contrassegno stesso.

Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo.

In ogni caso, a richiesta dell'agente addetto al controllo, il pass deve essere esibito.

Le targhe autorizzate saranno inserite in una lista bianca, in base alla quale l'apparecchiatura elettronica di rilevamento escluderà i veicoli autorizzati da quelli che verranno sanzionati.

L'uso del pass sarà vincolato esclusivamente al veicolo la cui targa è indicata sullo stesso.

L'utilizzo del pass rilasciato per una determinata targa su un altro veicolo, anche se esposto in modo ben visibile sul parabrezza, non ha alcuna efficacia ai fini dell'autorizzazione al transito ed all'esclusione dell'infrazione.

I titolari di pass che, per qualsiasi ragione, non possano - anche temporaneamente - utilizzare il veicolo per i quale è stato rilasciato il permesso dovranno comunicarlo all'Ufficio Varco Elettronico entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dall'impedimento; ciò, al fine di consentire al personale preposto di autorizzare e registrare la targa del mezzo effettivamente utilizzato. Nel caso di

mancata tempestiva comunicazione, l'Ufficio non sarà responsabile del procedimento sanzionatorio avviato a loro carico, fatta eccezione per i casi di impossibilità adeguatamente motivata e documentata.

Coloro che effettuano la permuta o la sostituzione del veicolo già autorizzato, per qualsiasi ragione, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio preposto la variazione del veicolo, allegando copia della carta di circolazione del nuovo mezzo. Nel caso di mancata comunicazione, l'Ufficio non sarà responsabile del procedimento sanzionatorio eventualmente avviato.

Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, riconoscibili per colori d'istituto (es. Forze di Polizia), o altrimenti riconoscibili (es. ambulanze), non è previsto il rilascio del pass, ma solo l'inserimento nella lista bianca.

4. CARATTERISTICHE DEI PERMESSI.

I permessi permanenti possono essere rilasciati solo in favore delle categorie espressamente menzionate nell'art. 9. Essi consistono in un contrassegno cartaceo che riporta esclusivamente il numero di targa del veicolo autorizzato.

Per necessità episodiche e di breve durata, oppure al fine di consentire operazioni occasionali, è altresì possibile rilasciare pass validi per un solo giorno o per determinate ore. I permessi in questione vengono rilasciati a seguito di motivata preventiva richiesta che potrà essere anticipata anche verbalmente e/o telefonicamente e successivamente documentata.

Per la ZTL "Centro Storico", il pass è contraddistinto dal colore rosso con sfondo bianco.

Per la ZTL "Borgo Ottocentesco", il pass è contraddistinto dal colore blu con sfondo bianco.

Il rilascio del pass avrà un costo di €. 1,00 (uno).

5. VALIDITA' DEI PASS

I pass permanenti sono validi a tempo indeterminato dalla data di rilascio, fatta eccezione per l'eventuale venir meno dei requisiti, che l'interessato dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto.

L'Ufficio Anagrafe comunicherà alla Polizia Locale il trasferimento del residente nel Centro Storico o nel Borgo Ottocentesco presso altra sede.

Nel caso di inadempienza da parte degli aventi diritto, il Comando di P.L. non sarà responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati a loro carico ai sensi degli artt. 7 e 157 del C.d.S..

6. SOSTA VEICOLI.

"Il presente Regolamento disciplina esclusivamente il transito e la sosta dei veicoli nell'isola del "Centro Storico" e del "Borgo Ottocentesco", in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In particolare, la sosta all'interno delle ZTL è riservata, nelle aree ad essa destinata, esclusivamente ai titolari del pass, secondo le modalità imposte dalla segnaletica stradale orizzontale e verticale che sarà specificatamente apposta.

7. PASS PERMANENTI.

7.a - RESIDENTI

Tutti i residenti nella ZTL, di appartenenza, avranno diritto al pass di transito alle seguenti condizioni:

1. Il cittadino dovrà avere residenza anagrafica nella ZTL, di appartenenza, o dimorare abitualmente senza avervi residenza, qualora appartenga a categorie di persone con posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica, indicate nel DPR 17 luglio 2015, n. 126;

2. Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente, secondo i criteri indicati nell'art. 1 del presente Regolamento. Il titolo di proprietà o il possesso dovrà essere debitamente provato tramite documentazione ufficiale;

3. I veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone o promiscui;

4. Per i ciclomotori e motoveicoli è rilasciato un permesso, per ogni mezzo;

5. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero, o di nuova iscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa, o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Vieste, sono accordati pass temporanei per la durata di un mese a decorrere dalla dichiarazione resa all'ufficiale d'Anagrafe, prorogabili nel caso di mancata definizione della pratica. Al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass permanente; nel caso in cui la pratica di iscrizione abbia esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass.

6. Ai fini del rilascio del pass, i residenti dovranno recarsi presso l'Ufficio Varco Elettronico sito all'interno del Comando di P.L., presentando i documenti di seguito indicati:

a. domanda in carta semplice, su stampato predisposto dall'Ufficio di Polizia Locale, contenente:

- generalità complete del richiedente;

- dati identificativi dei veicoli di proprietà;

b. Alla domanda verranno allegate la copia della carta di circolazione del veicolo, la copia della patente e, nel caso di veicoli concessi da ditte o Enti, dichiarazione ufficiale della Ditta stessa.

c. Tutte le circostanze aventi rilievo per il rilascio del pass devono essere debitamente documentate dagli interessati, anche tramite autocertificazione, secondo le prescrizioni del DPR 445/2000.

7. Il rilascio dei permessi avverrà a cura dell'Ufficio di Polizia Locale preposto, sulla scorta della documentazione presentata dagli interessati e del relativo versamento. La Polizia Locale si riserva la facoltà di effettuare controlli successivi al fine di riscontrare la veridicità di quanto dichiarato e di avviare i previsti procedimenti sanzionatori nel caso di dichiarazioni false o mendaci.

8. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione della richiesta deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Varco elettronico. Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla comunicazione all'Ufficio Varco elettronico e alla restituzione immediata del pass.

7.b. - TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI CON SEDE NELLA ZTL

Gli artigiani e le ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, la cui attività ha sede nel Centro Storico hanno diritto al rilascio di 1 pass, per veicoli di proprietà dell'artigiano, del titolare o della ditta stessa.

A tal fine, gli interessati dovranno presentare richiesta secondo le modalità specificate nell'art. 7,punto 6, del presente Regolamento, unitamente alla copia della documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA.

7.c - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRA-ALBERGHIERE CON SEDE NELLA ZTL.

I titolari di strutture alberghiere, di bed and breakfast o di altre strutture ricettive con sede nella ZTL hanno diritto al rilascio di un numero massimo di 1 pass per veicoli di proprietà del titolare o della ditta.

A tal fine, devono presentare richiesta secondo le modalità indicate nell'art. 9, punto 6, del presente Regolamento, unitamente alla copia della documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA.

I turisti sono autorizzati ad accedere nella ZTL per depositare e successivamente ritirare i propri bagagli presso le strutture ricettive. I titolari, delle predette, comunicheranno preventivamente i dati del veicolo utilizzato alla Polizia Locale. Al termine delle predette operazioni il mezzo deve uscire dalla ZTL per evitare il procedimento sanzionatorio.(ex art.12)

7.d - AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE

I titolari di contrassegno invalidi che hanno necessità di accesso frequente nella ZTL dovranno presentare richiesta in carta libera, segnalando la targa, la tipologia dei veicoli usati ed allegando copia del contrassegno di invalidità in loro possesso rilasciato regolarmente dal comune di residenza, per l'inserimento dei dati e la conseguente autorizzazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo, in lista bianca.

Sarà rilasciata solo autorizzazione cartacea.

Qualora il veicolo sia intestato a persona diversa dal titolare del contrassegno speciale, quest'ultimo dovrà rilasciare autocertificazione indicante l'uso del veicolo a proprio servizio.

Potranno essere autorizzati fino ad un massimo di un veicolo per ciascun titolare di contrassegno, fermo restando che potrà transitare esclusivamente il veicolo che espone il contrassegno invalidi.

In caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli autorizzati, il titolare del contrassegno dovrà darne notizia all'Ufficio preposto per consentire l'aggiornamento dei dati.

Nel caso di accesso occasionale, sarà possibile l'autorizzazione temporanea del veicolo, dietro specifica richiesta all'Ufficio preposto, in riferimento alla giornata e all'ora di accesso, anche a mezzo telefono. Nel caso di urgenza, i titolari di pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di autorizzazione, a condizione che facciano successiva comunicazione all'Ufficio preposto entro i sette giorni successivi.

7.e - ASSISTENZA.

Il personale medico e paramedico potrà avere accesso alla ZTL , previo rilascio di opportuno PASS TEMPORANEO per prestare assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi.

Ugualmente, potrà essere rilasciato il pass annuale per garantire assistenza domiciliare ad ultraottantenni residenti nella ZTL. Al termine dell'esigenza il pass deve essere restituito, pena adozione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

La richiesta dovrà essere presentata dall'assistito allegando copia del documento personale in corso di validità, che specificherà le generalità del soggetto che gli presta assistenza, ai fini del rilascio del pass per il suo veicolo.

Sarà consentito il rilascio di un solo pass per ogni assistito.

7.g - MEDICI

I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di medicina generale, pediatri, ecc.....) e i medici specialisti convenzionati esterni che esercitano l'attività in ambulatorio ubicato nella ZTL possono richiedere il pass permanente per massimo un veicolo.

I Medici convenzionati con il SSN (di medicina generale, pediatri, ecc....) ed i Medici specialisti, perle visite domiciliari a pazienti residenti nella ZTL, potranno richiedere un pass per un solo veicolo.

La domanda sarà presentata secondo le prescrizioni di cui all'art. 9, punto 6, unitamente alla copia del contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici.

Nei casi di urgenza, tutti i medici, generici e specialisti, potranno accedere nella ZTL senza preventiva autorizzazione, presentando al Comando di P.L., entro 7 giorni, la documentazione giustificativa del transito, che sospenderà immediatamente la procedura di sanzionamento.

7.h - AUTOMEZZI POLIZIA ex art. 12 D.Lgs. 285/92 – SERVIZI PUBBLICA UTILITA' – PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI.

Sono autorizzati a transitare e sostare nelle Z.T.L., senza rilascio di alcun contrassegno, i veicoli a servizio di: FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, MANUTENZIONE MUNICIPALE, AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, MEZZI PUBBLICI URBANI (BUS - NAVETTE), veicoli autorizzati dal Comune di Vieste, POLIZIA GIUDIZIARIA, VEICOLI PROTEZIONE CIVILE.

Potranno essere rilasciati pass di transito anche a:
- società e istituti pubblici e privati che effettuano servizi di pubblica utilità (servizi tecnici, acqua gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), servizi di vigilanza privata e ai fornitori di prodotti farmaceutici;
- lavoratori autonomi e lavoratori di Enti Pubblici e privati che insistono nella zona delimitata dalla ZTL.

Sono autorizzati solo a transitare, senza rilascio di alcun contrassegno, i veicoli adibiti a taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente ai sensi del Decreto N.207 del 30settembre 2008;

Ciascuna Forza di Polizia o Servizio comunicherà preventivamente al Comando di PL l'elenco delle targhe dei veicoli di servizio suddetti.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza rilascio pass per le auto con i colori d'istituto.

Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare una richiesta con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere nella ZTL.

7.i - PARCHEGGI

Chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all'interno delle ZTL potrà avere un numero di pass di transito pari agli automezzi ricoverabili in esse.

Il Comando di P.L., prima del rilascio, verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza presentata.

7.l – BASILICA CONCATTEDRALE

Ai veicoli di proprietà della Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste possono essere rilasciati massimo 2 pass per la ZTL "Centro Storico".

7.m - PROPRIETARI DI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA

La richiesta di accesso alla ZTL dovrà essere presentata secondo le modalità specificate nell'art. 7, punto 6.

8. AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA UTILIZZATI PER CANTIERI

I titolari di autocarri e mezzi d'opera, con massa non superiore a 3,5 t., che effettuano interventi edili e/o impiantistici all'interno della ZTL potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito secondo le prescrizioni di cui all'art.9, punto 6, del presente Regolamento. L'istanza dovrà essere corredata da copia dell'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (SCIA, permesso a costruire ecc.).

Il pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.

9. ARTIGIANI E DITTE CON SEDE FUORI DALLA ZTL

Agli artigiani, tecnici professionisti o ditte, esclusi fornitori per i quali si rimanda all'Art. 4, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, anche con veicolo adibito a trasporto di cose o promiscuo secondo la normativa vigente, che effettuano interventi professionali, opportunamente documentati, nella ZTL, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della stessa, su richiesta del titolare della ditta o dell'artigiano, potrà essere rilasciato pass temporaneo.

Gli interessati dovranno presentare richiesta secondo le modalità specificate nell'art.9, punto 6, del presente Regolamento, unitamente alla dichiarazione relativa ai dati della concessione edilizia o del cliente commissionante il lavoro.

10. DEROGHE

Per disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, per matrimoni (massimo n.03 pass), funerali (massimo n.03 pass), manifestazioni, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa, agenzie immobiliari che documentino disponibilità di immobili siti nel

Centro Storico (n.01 pass) , tecnici riparatori, a seguito di richiesta presentata secondo le modalità specificate nell'art.9, punto 6, del presente Regolamento, contenenti l'indicazione delle targhe interessate, potrà concedersi a cura del Comando di P.L. apposito pass con validità limitata secondo le esigenze.

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella ZTL, nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza pubblica o di pubblica utilità strettamente connessa ai servizi pubblici essenziali (ex L. 146/90), sarà possibile accedere nella ZTL senza preventiva autorizzazione. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 7 giorni dall'accesso, l'interessato dovrà presentare al Comando di P.L. idonea documentazione giustificativa che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

11. NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dalla data di esecutività della delibera di approvazione.-

- in allegato planimetria ZTL.-

ALLEGATO

Varchi ZTL

Varchi ZTL

- Varco 1
- Varco 2
- Varco 3
- Varco 4
- Varco 5
- Varco 6
- Varco 7
- Varco 8
- ZTL Borgo Ottocentesco
- ZTL Centro Storico